



STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, per volontà dei Fondatori indicati al successivo art. 2, la **Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche** - **Multifor.**

La Fondazione ha la sede legale in Faenza (RA) ed una unità locale a Forlì (FC).

La Fondazione è costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile ed è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dal D. Lgs. 117/2017 (di seguito anche Codice del Terzo Settore) e dalle disposizioni delle leggi vigenti.

La Fondazione si ispira ed applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione, previsto dalla legge.

Dal momento dell'iscrizione nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione adotterà la denominazione: Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche - Multifor ETS.

Art. 2

Fondatori

La Fondazione è stata costituita il 16/4/1993, in memoria di Giovanni Dalle Fabbriche storico dirigente della cooperazione di credito ed agricola (nato a Brisighella il 19.08.1914, deceduto a Faenza il 29.08.1992), ha successivamente partecipato alla costituzione della Fondazione Multifor, ed opera per il perseguimento degli scopi di cui al successivo articolo 3, su impulso di tutti i soci Fondatori che sono:

- Gli eredi di Giovanni Dalle Fabbriche (ora la figlia Patrizia);
- Gli enti cooperativi, associativi e religiosi risultanti come fondatori nell'atto costitutivo della Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche del 16/4/1993;
- Gli enti risultanti come fondatori nell'atto costitutivo della Fondazione Multifor Forlì, del 12/11/2018.

Art. 3

Scopo e Oggetto

La Fondazione in totale assenza di ogni fine di lucro, persegue finalità civiche, benefiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva delle seguenti attività di interesse generale:

- formazione universitaria e post universitaria;
- educazione, istruzione, compresa istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione di borse di studio e progetti di ricerca scientifica con particolare interesse sociale;
 gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse generale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, e della non violenza.

In particolare la Fondazione promuove, nei territori di insediamento, le seguenti iniziative:

- promozione della conoscenza, approfondimento, divulgazione del pensiero e dell'opera di Giovanni Dalle Fabbriche in campo sociale ed economico, in particolare per lo sviluppo della cooperazione, nonché della sua testimonianza di fede cristiana vissuta nel suo tempo in campo sociale;
- 2) organizzazione e finanziamento, anche in collaborazione con Enti e Organismi pubblici e privati di carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, di iniziative volte all'educazione, preparazione e





formazione dei giovani, con particolare riferimento alla qualificazione e perfezionamento professionale di operatori, tecnici e dirigenti destinabili a:

- imprese e società cooperative agricole, agro-industriali, artigianali, dei servizi terziari e di altri settori produttivi;
- imprese e società di credito cooperativo, società finanziarie collegate e/o partecipate, società di servizi parabancari;
- associazioni del volontariato e imprese cooperative impegnate nel settore sociale ed assistenziale;
- 3) promozione di iniziative idonee a favorire l'interscambio scientifico-culturale-religioso tra i giovani di nazionalità diverse:
- 4) promozione di iniziative di sostegno e sviluppo di attività imprenditoriali singole o cooperative in Italia ed in Paesi esteri sottosviluppati od in via di sviluppo;
- gestione di fondi finalizzati a scopi umanitari oppure destinati a progetti di solidarietà sociale promossi e finanziati - in primo luogo - dagli Enti aderenti, da altre organizzazioni del movimento cooperativo o da terzi soggetti;
- 6) prevenzione del fenomeno dell'usura; interventi di informazione, assistenza e solidarietà verso persone e/o famiglie od altri soggetti minacciati o danneggiati da attività estorsive od usurarie ovvero coinvolti senza colpa grave in dissesti od insolvenze finanziarie di qualsiasi natura, nonché verso persone svantaggiate nell'accesso al credito; a tali fini, possono anche essere promossi fondi, od altre forme idonee, di garanzia per l'accesso a finanziamenti erogati da banche convenzionate, anche in collaborazione con altre istituzioni con finalità similari.
- 7) realizzare in proprio e/o in collaborazione con altre Fondazioni, altri enti pubblici e privati qualificati, attività di formazione e tirocinio per studenti neo diplomati e laureati; realizzare altresì iniziative di collegamento con il sistema scolastico e quello universitario in particolare, per favorire lo scambio di esperienze con il sistema economico ed imprenditoriale locale.
- 8) organizzazione di iniziative e servizi funzionali all'inserimento lavorativo e/o al reinserimento di giovani laureati o diplomati sia di tipo post scolastico che per cambio di occupazione.
- 9) supportare lo svolgimento di altre attività di educazione, istruzione e formazione professionale delle giovani generazioni;
- 10) favorire le iniziative di studio, comunicazione ed informazione sulla realtà economica locale e regionale, con particolare riferimento allo studio dei canali occupazionali.

La Fondazione, all'interno dello scopo benefico istituzionale, può porre in essere, in via del tutto strumentale, le seguenti tipologie di iniziative:

- a. promozione di convegni, studi, pubblicazioni, opere editoriali o video-televisive di stretta attinenza con i suoi scopi istituzionali, in particolare per la divulgazione delle sue attività;
- istituzione e gestione di biblioteche e centri di documentazione, promuovendo la raccolta del materiale bibliografico e documentario relativo alla figura di Giovanni Dalle Fabbriche e alla storia del movimento cattolico;
- c. organizzazione di iniziative di raccolta pubblica di fondi da erogare a beneficiari identificati in conformità ai fini statutari;
- d. conferimento di borse di studio e premi su programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione, derivanti da accordi o convenzioni con gli Enti aderenti o terzi soggetti;
- e. concessione di sussidi a fondo perduto o senza interessi, assunzione di piani di intervento ed assistenza, anche non monetaria, in ogni contesto in cui lo sviluppo morale e sociale degli assistiti sia utilmente perseguibile con azioni di incentivo al lavoro e all'elevazione sociale e civile;
- f. ammissione al beneficio anche parziale di fondi di garanzia, costituiti con provviste proprie e/o pubbliche e/o di terzi, appositamente destinati per facilitare l'accesso al credito bancario da parte di soggetti, persone e famiglie e piccole attività, con ridotte capacità finanziarie e profilo di solvibilità





non del tutto adeguato, ovvero a rischio di essere minacciati o danneggiati da attività estorsive od usurarie, nel rispetto dei criteri indicati al comma successivo.

La ammissione al beneficio delle forme di garanzia di cui alla precedente lettera f., accordata nelle modalità usuali consentite dalla legge, deve rispondere ai seguenti criteri:

- 1) effettivo stato di bisogno del richiedente;
- 2) serietà della ragione dell'indebitamento connesso allo stato di bisogno;
- 3) capacità di rimborso in base al reddito od alla situazione patrimoniale;
- 4) fondate prospettive di sottrarre l'indebitato all'usura.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopra descritte purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

E' fatto divieto agli Organi della Fondazione di intraprendere attività estranee all'oggetto e agli scopi previsti dallo Statuto, ad eccezione di possibili attività strettamente connesse con quelle sopra indicate: in particolare, la Fondazione può compiere operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie utili al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo.

Tale patrimonio potrà essere aumentato ed alimentato da donazioni mobiliari ed immobiliari, eredità, legati ed erogazioni da parte di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento in via continuativa.

La Fondazione ricerca e persegue altresì l'ottenimento di contributi per i suoi programmi di attività, presso Enti ed Organismi sia pubblici che privati.

La Fondazione provvede al proprio funzionamento, in primo luogo, con le rendite del patrimonio di cui dispone e con l'attività di aiuto e collaborazione volontaria resa disponibile dalle persone fisiche aderenti; inoltre, potrà chiedere annualmente contributi economici agli Enti aderenti, nelle forme e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I contributi e i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche erogati da membri fondatori, non costituiscono incremento del patrimonio; essi sono impiegati per finanziare le attività della Fondazione insieme ai proventi della gestione.

Gli eventuali avanzi di esercizio verranno riportati al conto economico dell'esercizio successivo per essere impiegati nell'attività istituzionale, salvo che l'Assemblea ne deliberi l'utilizzo per la costituzione di fondi di riserve.

Art. 5

Aderenti alla Fondazione

Oltre ai membri fondatori possono aderire alla Fondazione sia persone fisiche che persone giuridiche (pubbliche e private) la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere ammessi in numero prevalente Partecipanti aderenti aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande di persone od enti che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere con mezzi economici e materiali al funzionamento e finanziamento della sua attività.

Le persone fisiche devono possedere requisiti di buona condotta morale e civile e professare notoriamente idee e sentimenti ispirati alla democrazia, alla dottrina sociale cristiana, alla diffusione di valori etici della cooperazione e della solidarietà sociale.





Chi desidera diventare membro aderente, se persona fisica, deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti;
- c) l'ammontare della dotazione che si propone di sottoscrivere come apporto patrimoniale, col rispetto dell'importo minimo per le persone fisiche, di tempo in tempo stabilito dal Consiglio di Amministrazione;

se ente con personalità giuridica, deve presentare domanda di ammissione sottoscritta dalla persona che ha la rappresentanza legale, unendovi i seguenti documenti:

- 1. estratto della deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione che abbia i poteri relativi all'adesione nella quale dovrà essere indicata la quota o i beni che la stessa si impegna a portare in dotazione per un valore non inferiore a 500,00 Euro, nonché la persona chiamata a rappresentarla in Assemblea;
- elenco delle cariche sociali;

se ente associativo non dotato di personalità giuridica, deve presentare domanda, con le stesse modalità sopra indicate per le persone giuridiche, sottoscritta da chi ne ha i poteri statutari di rappresentanza.

Sull'ammissione o meno delibera il Consiglio di Amministrazione. Al momento dell'accettazione il nuovo membro aderente dovrà versare la quota della propria dotazione al patrimonio della Fondazione; dopo aver eseguito il versamento della propria quota, ogni membro della Fondazione potrà esercitare il diritto di voto in assemblea, nonché il diritto di prendere visione dei libri sociali, comprese le delibere in materia di Bilanci di cui al successivo art. 16, mediante richiesta scritta che precisi gli argomenti e le motivazioni oggetto della richiesta che potrà essere esercitata nel rispetto dei diritti dei terzi in materia di riservatezza dei dati personali.

La qualità di membro della Fondazione non si acquista di diritto per successione, a qualsiasi titolo dovuta, ma solo col consenso del Consiglio di Amministrazione.

Perdono la qualità di membri aderenti, gli Enti con personalità giuridica e gli altri enti associativi, che non ottemperano, per più di una annualità, agli impegni finanziari assunti per i contributi di funzionamento della Fondazione, ai sensi dell'art. 4 dello statuto.

Il membro che intende dimettersi dovrà comunicarlo con raccomandata al Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Al receduto e agli altri membri cessati, non spettano né liquidazioni, né restituzioni delle somme o quote comunque versate.

Art. 6 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Segretario
- l'Organo di controllo
- Il Comitato Etico o i Comitati Etici.

Art. 7 Assemblea

Sono membri di diritto dell'Assemblea della Fondazione due rappresentanti per ciascuno degli Enti e Organismi Fondatori indicati all'art. 2, nonché gli eredi di Giovanni Dalle Fabbriche nelle persone di Patrizia Dalle Fabbriche e suoi eredi in linea retta. Hanno diritto a quattro rappresentanti nell'Assemblea gli Enti ed





organismi fondatori che risultino aver conferito fondi di dotazione patrimoniali per un importo superiore a 30.000,00 Euro.

Tutti gli altri Aderenti, persone fisiche o giuridiche, sono membri dell'Assemblea, con un rappresentante ciascuno. Non possono esercitare il diritto di voto i membri, rappresentanti di Enti aderenti, che non abbiano versato regolarmente i contributi di funzionamento di cui all'art. 4.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione. Si riunisce almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio e l'esame dei programmi di attività.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora, ed eventuali modalità di partecipazione a distanza se previste. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da oltre un terzo dei suoi componenti o da parte del Consiglio di Amministrazione.

I membri che fanno parte dell'Assemblea in ragione del loro ufficio, durano in carica fino a quando ricoprono l'ufficio stesso.

Ogni membro dell'assemblea ha diritto a un voto.

Art. 8

Competenze dell'Assemblea

All'Assemblea compete:

- approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare, ove ritenuto opportuno, il regolamento relativo alla organizzazione della Fondazione e alla gestione delle attività, predisposto dal Consiglio di amministrazione;
- nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti;
- nominare e revocare l'organo di controllo;
- deliberare eventuali modifiche statutarie ed altre operazioni straordinarie previste dalla legge quali lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo statuto alla competenza della assemblea.

Art. 9

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sei membri fino ad un massimo di quindici, tutti eletti e nominati dall'Assemblea. Tra costoro, almeno un membro del Consiglio di Amministrazione sarà nominato su indicazione della famiglia Dalle Fabbriche (Eredi di Giovanni Dalle Fabbriche: la figlia e suoi eredi in linea retta).

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente; può nominare anche un Amministratore delegato e/o un Comitato Esecutivo cui delegare, nei limiti stabiliti dalla Legge, proprie attribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare a uno o più membri del Consiglio stesso lo svolgimento di particolari incarichi, precisando i limiti della delega.

Può essere chiamato a far parte del Consiglio di Amministrazione il Segretario della Fondazione, nominato dallo stesso Consiglio, senza diritto di voto, come previsto dal successivo articolo 13; alle riunioni possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche rappresentanti degli Enti aderenti.





Il Consiglio è convocato dal Presidente della Fondazione che lo presiede e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

Le funzioni di Presidente, Vice Presidente e Consigliere, nonché gli altri incarichi delegati dal Consiglio sono assolti a titolo completamente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 10

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, tranne quelli riservati per legge o per statuto ad altri Organi ed opera con assiduità per il perseguimento degli scopi e delle finalità stabilite dal presente statuto, seguendo i principi di sana e prudente gestione.

Compete al Consiglio di Amministrazione:

- predisporre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio cui ci si riferisce, il bilancio di esercizio della Fondazione, redatto nel rispetto del D. Lgs 117/2017, da sottoporre all'assemblea con la relazione di missione;
- deliberare i programmi annuali di attività con la previsione delle spese di esercizio e delle risorse economiche di copertura delle spese;
- deliberare norme e regolamenti interni;
- deliberare tutte le iniziative di attuazione dello Statuto e del programma annuale; tenere il ruolo dei componenti dell'Assemblea generale, verificandone i requisiti;
- prendere in esame le domande di adesione e decidere in ordine ad esse;
- proporre all'Assemblea in via straordinaria le modifiche dello Statuto che risultassero necessarie ed opportune, nonché quelle di bilancio e di programma e le deliberazioni su altre questioni che siano pertinenti di competenza dell'Assemblea;
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- attribuire le deleghe di poteri ad un Comitato esecutivo nominato fra i suoi componenti, oppure ad un singolo amministratore;
- nominare e revocare il Segretario della Fondazione, determinandone i poteri ed i compiti;
- nominare il Comitato etico o, in alternativa, i Comitati Etici di cui all'art. 15;
- assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività; nonché, in ordine alla definizione dell'apparato, alle assunzioni, all'organizzazione del lavoro;
- convalidare i provvedimenti adottati in caso d'urgenza dal Presidente;
- fissare l'ordine del giorno delle sedute delle Assemblee predisponendo i provvedimenti da approvare.

Il Consiglio di Amministrazione potrà compiere ed effettuare tutti gli atti necessari per l'attuazione dello scopo di cui all'art. 3 e per lo sviluppo delle attività previste nel presente statuto, comprese quelle connesse ed accessorie, nonché i pagamenti, le riscossioni, le aperture di c/c bancari e tutti gli atti necessari alla gestione, nei quali agirà normalmente tramite il Presidente legale rappresentante.

Al Comitato Esecutivo eventualmente nominato si applicano le regole di funzionamento previste per il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni specifiche al Presidente, al Vice Presidente e al Segretario, determinando i limiti della delega; il Consiglio può, inoltre, conferire poteri al Comitato Esecutivo o all'Amministratore delegato, se nominati. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio, secondo le modalità da questo fissate.

Art. 11

Validità delle adunanze, dei verbali e delle deliberazioni





Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della metà più uno dei membri che lo compongono, in prima convocazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei membri presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dai presenti. In caso di parità nelle delibere del Consiglio di Amministrazione prevale il voto del Presidente.

I verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione firmati dal Presidente e dal Segretario, sono riportati in appositi registri.

Per quanto non dispone il presente Statuto il funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione è disciplinato per analogia e per quanto compatibili dalle norme del Codice Civile.

In presenza di circostanze ed esigenze particolari, il Presidente potrà disporre la partecipazione da remoto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, in tutto od in parte, anche mediante collegamento telematico in video e voce, solo in voce, o con altre forme che consentano la identificazione dei membri partecipanti e la espressione della loro volontà di voto, oltre che a voce, anche mediante messaggi brevi telematici o via mail.

Art. 12

Presidente

Al Presidente della Fondazione, che dura in carica tre anni, compete:

- la legale rappresentanza della Fondazione;
- la convocazione e la presidenza dell'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria;
- la convocazione, la presidenza e la determinazione dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione;
- la cura dell'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
- l'adozione di ogni provvedimento opportuno in caso di urgenza, da sottoporre nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, egli viene sostituito dal Vice Presidente. Al Vice Presidente possono essere delegate specifiche funzioni anche in via normale.

Art. 13

Segretario della Fondazione

Il Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è il responsabile degli uffici operativi e degli eventuali dipendenti della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni; se non è nominato fra coloro che rivestono la carica di amministratore, può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive; può far annotare a verbale le proprie osservazioni. Sottoscrive, con il Presidente, i verbali delle riunioni a cui partecipa, e dei quali cura la redazione e la conservazione agli atti.

Provvede ad istruire e a proporre gli atti per le deliberazioni del Consiglio, dispone per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso, nonché per quelle adottate dal Presidente in via d'urgenza.

Provvede direttamente all'assegnazione degli incarichi a collaboratori esterni o all'eventuale personale dipendente.

Firma la corrispondenza, gli atti ed i documenti che non implicano la rappresentanza legale della Fondazione, le girate ed i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private.

Inoltre, compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio.

La carica di Segretario della Fondazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento degli incarichi attribuiti. Il Consiglio di Amministrazione - a fronte di impegni di particolare rilevanza e durata - può deliberare l'attribuzione di un compenso forfettario, salvo il caso in cui la persona





incaricata usufruisca di stipendi o altri compensi a carico della Fondazione nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 14

Organo di Controllo

L'organo di controllo sulla gestione della Fondazione è costituito da un Revisore Unico od, in alternativa, da un Collegio di revisori dei conti, formato da tre membri. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi, viene nominato dall'Assemblea e gli incarichi sono rinnovabili. Il Revisore unico oppure, in alternativa, almeno uno dei tre membri nominati nel collegio, deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397 c.c.

All'Organo di controllo si applica quanto previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo settore.

I membri dell'Organo di controllo riferiscono all'Assemblea e partecipano alle sue sedute e a quelle del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di far risultare a verbale, i propri rilievi ed osservazioni.

Le attività del Revisore unico o, in alternativa, le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono verbalizzate in apposito registro.

Per quanto applicabili, dovranno altresì essere osservate le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 verrà nominato un revisore legale dei conti, salvo che l'organo di controllo sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 15

Comitato Etico - Comitati etici

I Comitati Etici sono un organo consultivo del Consiglio di Amministrazione per migliorare il raggiungimento degli scopi e delle finalità della Fondazione in un determinato ambito territoriale, oppure per determinate attività di rilevante interesse sociale e valoriale.

I Comitati Etici, sono previsti in numero di due: uno per la zona di Faenza e uno per quella di Forlì.

Essi hanno il compito di fornire - in forma consultiva - pareri e valutazioni sulle proposte di indirizzo della attività della Fondazione, individuate sulla base del programma annuale deliberato dal Consiglio di Amministrazione, relativamente al territorio di riferimento: la provincia di Ravenna ed il circondario imolese per il comitato con sede a Faenza; la provincia di Forlì - Cesena per il Comitato riferito alla unità operativa di Forlì.

I membri dei comitati etici - su richiesta del Consiglio di Amministrazione - possono formulare pareri per la valutazione indipendente di singole specifiche iniziative, allo scopo di individuare le migliori pratiche etiche e sociali percorribili per il conseguimento degli scopi istituzionali, per la utilità sociale e l'interesse generale. I membri dei Comitati etici vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione, in numero minino di tre e massimo di dieci per ciascuna zona; restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio che li ha nominati.

Le riunioni dei comitati, sono convocate dal Segretario della Fondazione sugli argomenti indicati dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente della Fondazione o un amministratore a ciò delegato potranno presenziare alla riunione.

L'esito delle riunioni sarà verbalizzato a cura del Segretario medesimo: i pareri richiesti saranno validamente formulati se approvati dalla maggioranza dei presenti alla riunione, che sarà valida solo con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti

I comitati potranno essere convocati dal Presidente della Fondazione anche in seduta congiunta, come Comitato Etico unico, ove ciò sia richiesto per iniziative della Fondazione di carattere e interesse generale.

Art. 16 Bilanci





Gli esercizi finanziari della Fondazione coincidono con l'anno solare e vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva il programma annuale delle attività; entro quattro mesi dal termine di ciascun esercizio, redige il Bilancio, in conformità a quanto previsto nell'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 17 Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione, da deliberarsi con maggioranza di almeno tre quarti dei componenti, l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri e le attribuzioni.

Il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

Art. 18

Regolamento interno

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può darsi un Regolamento interno, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

Art. 19

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.